



COMUNE DI CALCI
Provincia di Pisa

Allegato A

**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER il
“SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE CONSEGUENTE
ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19”**

Il Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi al Cittadino

Vista la Legge n. 431 del 09.12.1998 e ss.mm.ii, recanti “disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo” all’articolo 11 istituisce il Fondo Nazionale da ripartire annualmente tra Regioni, per l’erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione e per il sostegno alle iniziative dei Comuni per il reperimento di alloggi da concedere in locazione;

Preso atto che la situazione di emergenza dovuta al diffondersi del contagio dell’infezione Covid-19 sta producendo rilevanti danni economici che si traducono immediatamente in una drastica riduzione del reddito per un gran numero di soggetti e di nuclei familiari;

Viste:

la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 442 del 31 marzo 2020, per l’approvazione degli strumenti operativi di attivazione della *misura straordinaria* e urgente “Sostegno al pagamento del canone di locazione conseguente alla emergenza epidemiologica Covid-19”;

la delibera della Giunta Comunale di Calci n. 44 del 23.04.20 con la quale sono stati approvati i criteri per la definizione della graduatoria;

In attuazione della propria determinazione n. 163 del 24.04.20.

RENDE NOTO

che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e fino al **18 MAGGIO 2020** i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati, possono presentare domanda per ottenere un contributo straordinario a sostegno del canone di locazione, secondo quanto disposto dal presente Avviso e dalle vigenti disposizioni regionali, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo i criteri e la ripartizione finanziaria stabiliti dalla sopra citata Deliberazione della Giunta Regionale della Toscana.

Art. 1. Requisiti generali per l'accesso ai contributi

La presente Misura straordinaria è destinata specificamente ai **lavoratori dipendenti e autonomi** che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

In particolare potranno presentare domanda di contributo i soggetti in possesso dei seguenti **REQUISITI**:

- a) residenza anagrafica nel Comune di Calci, nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo;
- b) titolarità di un regolare contratto di locazione a uso abitativo, regolarmente registrato, riferito all'alloggio in cui hanno la residenza;
- c) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ubicato a distanza pari o inferiore a 50 Km dal comune in cui è presentata la domanda; non si applicano i requisiti indicati al presente punto quando il nucleo familiare del richiedente è titolare di immobili ad uso abitativo, purché uno solo di essi rientri alternativamente in una delle seguenti fattispecie:
- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario. Nella domanda di contributo dovranno essere indicati, a pena di esclusione, i dati della registrazione dell'omologa o della separazione oppure della sentenza di divorzio ed il tribunale di riferimento. Alla domanda può essere allegata la copia del provvedimento dell'autorità giudiziaria;
 - titolarità di pro-quota di diritti reali e dei quali sia documentata la non disponibilità. Questa circostanza deve essere dichiarata, a pena di esclusione, nella domanda di contributo. Alla domanda, a pena di esclusione, deve essere allegata la documentazione attestante la titolarità relativa alla pro-quota di diritti reali sull'immobile nonché la documentazione attestante che l'immobile non è a disposizione del nucleo familiare (esempio non a titolo esaustivo: si tratta di abitazione in cui risiede altro soggetto titolare di diritto reale pro-quota). Se la documentazione (sia quella attestante la titolarità del diritto reale pro-quota, sia quella relativa all'indisponibilità dell'alloggio) è stata rilasciata da uno stato estero, dovrà essere legalizzata e tradotta in lingua italiana nelle forme di legge;
- d) valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n.159 e successive modificazioni e integrazioni, non superiore a *Euro 28.684,36* per l'anno 2019; qualora il richiedente non avesse presentato la DSU nell'anno 2019 potrà farlo nell'anno 2020, con le modalità previste dalle disposizioni governative vigenti, indicando nella domanda il numero di protocollo della pratica presentata e autocertificando che il proprio valore ISE non è superiore a Euro 28.684,36;
- e) diminuzione del reddito del nucleo familiare in misura non inferiore al 30% (trenta per cento) per cause riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, rispetto alle corrispondenti mensilità dell'anno 2019. Tale riduzione potrà essere riferita sia a redditi da lavoro dipendente (riduzione orario di lavoro, cassa integrazione, ecc.), sia a redditi da lavoro autonomo (con particolare riferimento alle categorie ATECO la cui attività è sospesa a seguito dei provvedimenti del governo), sia a redditi di lavoro con contratti non a tempo indeterminato di qualsiasi tipologia;
- f) il presente contributo non è cumulabile con il contributo per l'autonomia dei giovani della Misura GiovaniSì relativo al canone di locazione di alloggio autonomo per l'anno 2020.
- g) non essere assegnatari di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.

Per la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui alle lettere precedenti, il richiedente potrà, in caso di impossibilità a conseguire la relativa documentazione, avvalersi dell'istituto della autocertificazione ai sensi del D.P.R.n. 445/200.

In ogni caso il richiedente dovrà integrare, appena possibile, la domanda con la necessaria documentazione, anche su richiesta del comune presso cui la stessa sia stata presentata; in ogni caso la richiesta sarà soggetta a verifica autonoma da parte del comune stesso e, in caso di dichiarazioni false o mendaci, il richiedente subirà le conseguenze civili e penali del caso previste dalla normativa in materia di autocertificazione.

ART. 2 - Nucleo familiare

Ai fini del presente Avviso, si considera nucleo familiare quello individuato ai fini dell'attestazione Isee/della residenza anagrafica, ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del DPCM n. 159/2013.

Art. 3. Contributo

Il contributo della presente Misura straordinaria sarà calcolato sulla base del 50% (cinquanta per cento) del canone di locazione e, comunque, in misura non superiore a **250 €/mese**.

Il contributo corrisponde a 3 mensilità relative ai canoni dei mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2020 e sarà corrisposto al permanere delle condizioni di accesso al contributo stesso.

Il contributo verrà erogato in ordine di graduatoria nel limite delle risorse disponibili.

ART. 4 - Formazione e pubblicazione della graduatoria

A) Ammissibilità delle domande

Le domande dovranno essere compilate sul modello approvato (allegato B), firmate e corredate da copia di un documento di identità in corso di validità.

B) Istruttoria delle domande.

Il Comune di Calci procede all'istruttoria delle domande pervenute, verificandone la completezza e la regolarità, nonché, a campione, la veridicità delle dichiarazioni in esse contenute.

C) Criteri di selezione delle domande.

Le graduatorie saranno formate sulla base delle fasce Ise:

- **Fascia "A"**: valore ISE uguale o inferiore all'importo di Euro 13.338,26 (corrispondente a due pensioni minime INPS – Tabella B allegato 2 alla Circolare INPS n. 122 del 27/12/2018);

- **Fascia "B"**: valore ISE compreso tra l'importo di Euro 13.338,26 e l'importo di Euro 28.684,36;

In caso di parità di valore ISE, tra due o più nuclei, la posizione in graduatoria verrà determinata in base ai seguenti criteri di precedenza, applicati nel seguente ordine:

a) Numero e età dei minori presenti nel nucleo: precede il nucleo con numero maggiore di figli e età più bassa dei minori

b) Presenza di soggetti con invalidità pari o superiore al 67% nel nucleo e/o con accertamento di handicap ai sensi della L.5 febbraio 1992, n.104.

D) Formazione della graduatoria.

Il Comune di Calci si avvale di Agenzia "CasaInsieme a.p.s" per l'istruttoria delle domande pervenute, verificandone la completezza e la regolarità.

Il Comune approva la graduatoria conseguente alla istruttoria delle domande pervenute, entro 30 giorni dalla scadenza per la presentazione delle domande.

Il Comune invia la graduatoria definitiva alla Regione, che provvede alla valutazione del riparto delle risorse disponibili e provvede al trasferimento delle relative risorse ai comuni

Il Comune provvede alla erogazione dei contributi ai beneficiari individuati sulla base della graduatoria., nei limiti delle risorse disponibili. Nel caso in cui le risorse disponibili non consentano l'assegnazione del contributo a tutti gli ammessi, il Comune inoltrerà alla Regione Toscana la graduatoria, completa dell'indicazione dei soggetti cui sia stato assegnato il contributo e, di conseguenza, di quelli per i quali ciò non sia stato possibile.

F) Modalità di pubblicazione della graduatoria

Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Legge 241/90, **il Comune NON invierà comunicazioni personali all'indirizzo di residenza dei singoli interessati, circa l'eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria.**

Dell'avvenuta pubblicazione dei provvedimenti di approvazione della graduatoria, verrà data notizia a mezzo comunicato stampa, pubblicato sul sito internet del Comune di Calci all'indirizzo web www.comune.calci.pi.it

La graduatoria sarà redatta in forma anonima attraverso l'utilizzo del n. di protocollo della domanda (conservare pertanto il n. di protocollo).

La graduatoria sarà pubblicata all'Albo Pretorio e sarà scaricabile dal sito internet del Comune di Calci.

Art. 5 - Erogazione del contributo economico

Successivamente alla pubblicazione della graduatoria delle domande ammesse, il Comune procederà alla liquidazione del contributo spettante.

Ai fini del pagamento del contributo, gli aventi diritto collocati nella graduatoria delle domande ammesse, dovranno presentare l'autocertificazione integrativa relativa al permanere del requisito di accesso per l'intera durata del contributo stesso.

Art.6 - Modalità di ritiro della modulistica, della presentazione della domanda e delle successive integrazioni

Il modello domanda potrà:

1. essere scaricato, dal sito internet del Comune di Calci all'indirizzo web www.comune.calci.pi.it
2. ritirato in formato cartaceo nell'androne del comune (senza entrare nell'edificio).

Le domande per l'ammissione del contributo devono essere presentate **entro il 18 MAGGIO 2020** secondo le seguenti modalità:

- 1) **preferibilmente** tramite **e-mail** al seguente indirizzo: protocollo@comune.calci.pi.it, oppure dal proprio eventuale indirizzo Pec alla **Pec del Comune: protocollo@pec.comune.calci.pi.it** indicando in oggetto "Richiesta per contributo di affitto straordinario – Emergenza Covid - 19" con allegata copia del documento di identità valido, del richiedente; il n. di protocollo sarà inviato per mail;
- 2) **consegna a mano in busta chiusa (SOLO nel caso in cui siate sprovvisti di posta elettronica) all'Ufficio Protocollo del Comune di Calci in Piazza Garibaldi n. 1 a Calci, preventivamente telefonando al N. 050939530. LE DOMANDE DEVONO ESSERE CONSEGNATE COMPLETE.**

Per l'assistenza alla compilazione e presentazione può essere contattato lo sportello di Agenzia CasaInsieme al numero 346 7334794 dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00.

La sottoscrizione della domanda, include la sottoscrizione al consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs 196/03 aggiornato e integrato con D.Lgs n. 101/2018).

Le domande presentate dopo il predetto termine saranno escluse dall'erogazione del beneficio.

Art. 8 - Casi particolari

- *Decesso del richiedente:*

in caso di decesso del richiedente utilmente collocato in graduatoria, il contributo calcolato con riferimento al periodo di residenza dello stesso nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi purché gli stessi, entro i tempi di liquidazione dei contributi agli aventi diritto, ne facciano specifica richiesta presentando idonea certificazione (atto notorio o simili) che attesti il loro stato giuridico di eredi,

- *Coabitazione:*

nel caso di coabitazione di più nuclei familiari nel medesimo alloggio, il canone di riferimento è la quota parte a carico del nucleo familiare del richiedente.

Art. 9 - Documentazione prescritta

Ai fini dell'erogazione del contributo la documentazione da presentare è la seguente:

- 1) la **richiesta** di contributo straordinario di affitto (**Allegato B**);
- 2) copia fotostatica non autenticata di un **documento d'identità**, in corso di validità, del dichiarante
- 3) copia del permesso di soggiorno in corso di validità o permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, per i cittadini di Stati **NON appartenenti all'Unione Europea**

Le richieste dovranno essere corredate della documentazione sopra elencata, pena l'esclusione.

Art. 10 - Accertamenti del comune sulla veridicità' delle dichiarazioni sostitutive prodotte

La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente del richiedente il contributo che le ha sottoscritte e che, in caso di falsa dichiarazione, può essere perseguito penalmente (art. 76 del D.P.R n. 445 del 28/12/2000).

Il Comune è tenuto a procedere ad idonei controlli, anche a campione (almeno il 20%) sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, richiedendo all'interessato di produrre la documentazione atta a comprovare la veridicità di quanto dichiarato, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

Nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarate siano certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico, l'amministrazione procedente entro 15 giorni richiede direttamente la necessaria documentazione al soggetto competente.

Ferme restando le responsabilità penali, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 76 del D.P.R n. 445 del 28/12/2000). Oltre alla decadenza dai benefici è tenuto alla restituzione di quanto eventualmente erogato.

Gli elenchi dei beneficiari individuati saranno inviati alla Guardia di Finanza della Provincia di riferimento.

Art. 11 - Informazioni sul bando

Il presente bando è reperibile sul sito del Comune al seguente indirizzo: www.comune.calci.pi.it

Informazioni possono inoltre essere richieste all'Agenzia "Casa Insieme" **al numero 3467334794 dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00**, oppure al Comune di Calci - Ufficio Sociale, tel. 050-939550; e-mail: giovanna.valentini@comune.calci.pi.it.

Art. 12 - Informativa sul trattamento di dati personali

Art. 13 Regolamento UE n. 679/2016

Titolare del trattamento e dati di contatto : Comune di Calci, rappresentato dal Sindaco pro tempore, con sede in Calci, Piazza Garibaldi 1 – tel. 050.939511 – pec: protocollo@pec.comune.calci.pi.it.

Responsabile della Protezione dei dati (RPD) e dati di contatto: contattabile all'indirizzo del titolare e all'e-mail: responsabileprotezionedati@comune.calci.pi.it.

Finalità del trattamento: erogazione di contributi straordinari per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione, conseguenti all'emergenza epidemiologica Covid-19.

Base giuridica del trattamento: "esecuzione di un compito di pubblico interesse o connesso all'esercizio di pubblici poteri" art. 6, co. 1, lett. c), e) Reg UE679/2016.

Destinatari dei dati:

I dati personali raccolti sono trattati da personale designato e autorizzato del Comune, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità e sicurezza del trattamento medesimo. I dati potrebbero essere comunicati a soggetti incaricati quali Responsabili di Trattamento o altre amministrazioni pubbliche e enti a cui i dati devono essere comunicati obbligatoriamente per legge. Alle informazioni potrebbero inoltre accedere Amministratori e Consiglieri Comunali per le finalità inerenti il mandato ai sensi del Testo Unico Enti Locali (D.lgs n. 267/2000), nonché altri soggetti eventualmente legittimati in relazione alle normative sull'accesso ai documenti amministrativi (L. 241/1990, D.lgs. n. 33/2013).

Periodo conservazione dei dati: fino al termine del servizio e per un periodo ulteriore strettamente finalizzato all'espletamento delle procedure di conservazione, archiviazione e scarto d'archivio secondo la regolamentazione in materia di archivi degli Enti Locali.

Diritti dell'interessato: (artt. 15 e ss. Regolamento): l'interessato ha diritto in ogni momento di esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: a) chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e l'accesso agli stessi; b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; d) ottenere la limitazione del trattamento; e) opporsi al trattamento in qualsiasi momento; f) proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una raccomandata a.r. a Comune di Calci, Piazza Garibaldi 1, 56011 Calci oppure una pec a protocollo@pec.comune.calci.pi.it.

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati: La mancata comunicazione o il mancato consenso al trattamento dei dati, anche particolari, determina l'impossibilità di accedere al sostegno economico.

Calci, 27/04/2020

IL RESP. SETTORE AMM.VO/SERVIZI AL CITTADINO

Dott.ssa Ilaria Orsucci

ALLEGATI: **Allegato B** (Richiesta di contributo).